Ordinanza n. 25 del 27.05.2020


COMUNE DI PRECI

**OGGETTO:** Misure preventive contro le zanzare – Aedes albopictus e Culex pipiens – e nei confronti delle malattie infettive trasmesse da tali vettori – Anno 2020 - nei comuni della USLUmbria2-Rif.to a pec prot.0034217 del 14.02.2020 – Dip.to di Prevenzione di Spoleto

IL SINDACO

Premessa

CONSIDERATO che è necessario intervenire a tutela della salute e dell’igiene pubblica per prevenire e controllare malattie infettive trasmissibili all’uomo attraverso la puntura di zanzare ed in particolare malattie infettive *di origine tropicali trasmissibili dalla zanzara tigre (Aedes albopictus) e altre malattie infettive trasmissibili dalla zanzara comune ( Culex pipiens ), anche in considerazione del fatto CHE:*

- nel corso della estate 2007 si è verificata la prima epidemia accertata in Italia da virus di origine tropicale denominato Chikungunja nell'area del ravennate e che tale virus ha quale vettore la zanzara tigre ( Aedes albopictus ) e che *Aedes albopictus* costituisce il vettore di altre arbovirosi, tra cui la Dengue e la febbre Zika, la quale ultima si sta rapidamente diffondendo nel continente americano; *in particolare nella estate 2017 sono stati accertati 4 focolai epidemici autoctoni di. febbre Chikungunja, rispettivamente: tre nel Lazio - Anzio ( RM ) , Roma e Latina; uno in Calabria* – Guardavalle Marina ( CZ ) ;

- nel corso delle ultime estati in Italia ed in altri paesi dell’Europa centro meridionale è stato registrato un aumento della circolazione del WNV (virus della febbre West Nile) e di USUV (vius Usutu) e che tali virus hanno anche quale vettore la zanzara autoctona Culex pipiens;

- è documentata dal Centro Europeo per la prevenzione ed il controllo delle malattie (ECDC 2014 ) l'attuale presenza e diffusione in tutto il territorio regionale delle zanzare ( Aedes albopictus e Culex pipiens ) responsabili della trasmissione all'uomo di numerose malattie;

- l’intervento principale per la prevenzione di queste malattie è la massima riduzione possibile della popolazione delle zanzare e che pertanto è necessario esercitare la lotta alle zanzare agendo principalmente attraverso la rimozione dei focolai larvali e con adeguati trattamenti larvicidi;

VISTA la Legge 23 dicembre 1978, n° 833, ( istituzione del Servizio Sanitario Nazionale ) con particolare riferimento all'articolo n. 13 del Capo I del Titolo I (“attribuzione dei comuni”) e dell'articolo 32 , comma 3, (“ funzioni di Igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria”);

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29/11/2001 in tema di “ definizione dei livelli essenziali di assistenza “;

VISTA la Legge Regionale 09 aprile 2015 , numero 11, “ testo unico in materia di Sanità e Servizi Sociali “;

VISTE le circolari del Ministero della Sanità n.13 del 19.07.1991 e n.42 del 25.10.1993;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n° 443 del 9 aprile 2003, resa esecutiva ai sensi di legge, nonché il relativo Decreto Presidenziale n°105/03;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n° 543 del 12/05/2004, resa esecutiva ai sensi di legge, nonché il relativo Decreto Presidenziale n° 94/04;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 662 del 12.4.2005 resa esecutiva ai sensi di legge, nonché il relativo Decreto Presidenziale n. 124/05;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 865 del 24.05.2006, resa esecutiva ai sensi di legge, nonché il relativo Decreto Presidenziale n° 119/2006;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 469 del 26.03.2007, resa esecutiva ai sensi di legge, nonché il relativo Decreto Presidenziale n 53/2007;

VISTA la Circolare Ministero della Salute numero 0014836 del 18/05/2018 inerente “ Piano nazionale di sorveglianza e risposta alle arbovirosi trasmesse da zanzare ( Aedes sp. ) con particolare riferimento ai virus Chikungunja, Dengue e Zika – 2018 “;

VISTA la Circolare Ministero della Salute numero 0006036 del 27/02/2019 inerente “Piano nazionale di sorveglianza e risposta alle arbovirosi trasmesse da zanzare (Aedes sp.) con particolare riferimento ai virus Chikungunja, Dengue e Zika – 2018 …. “ dove vengono prorogate le misure della circolare n. 0014836;

VISTA La Circolare Congiunta Ministero della Salute – Anci del 22/08/2016 inerente “Attività di disinfestazione per la tutela della la Sanità Pubblica “;

VISTA la Circolare del Ministero della Salute numero 0010381 del 05/04/2019, inerente “Piano Nazionale integrato di sorveglianza e risposta ai virus West Nile e Usutu – 2019”;

VISTA l’intesa Stato Regioni sancita in data 15 Gennaio 2020 sul documento recante “Piano Nazionale di Prevenzione, Sorveglianza e risposta alle Arbovirosi (PNA) 2020 – 2025”, della quale l’Allegato A ne costituisce parte integrante e sostanziale;

VISTE le indicazioni tecniche contenute nelle “ “ Linee guida per il controllo di Culicidi potenziali vettori di arbovirus in Italia “ predisposte dall’Istituto Superiore di Sanità;

VISTE le indicazioni tecniche contenute nella DGR della Regione Umbria n.1205 del 22/09/2008;

VISTE le indicazioni contenute nella Determinazione Dirigenziale n. 11789 del 29/11/2016 della Regione Umbria;

VISTA la nota della Azienda USL Umbria n.2, Dipartimento di Prevenzione, acquisita al protocollo del Comune con n. 1083 del 14.02.2020 integrata con il protocollo n. 0034217 del 14.02.2020 il 19.02.2020, con la quale si invita il sindaco del Comune di Preci ad emanare specifica ordinanza sindacale al fine della prevenzione della diffusione di Aedes albopictus e Culex pipiens e della malattie infettive trasmissibili da tali vettori;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, numero 267, e s. m. e i., con particolare riferimento all'articolo numero 50 , comma 5, nel quale tra le competenze attribuite al sindaco – quale rappresentante della comunità locale – viene ricompresa in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, l'adozione di ordinanze contingibili e urgenti;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

CONSIDERATO che l'Amministrazione comunale intende adottare e porre in essere tutte le misure idonee e necessarie a controllare, contenere e diminuire il fenomeno infestante;

ATTESO che congiuntamente alla adozione del presente provvedimento il Comune provvede alla messa in atto di apposite iniziative, in collaborazione con la competente azienda USL Umbria 2, volte a informare e sensibilizzare i cittadini sui corretti comportamenti da adottare anche attraverso l'uso di strumenti già predisposti e messi a disposizione della Regione Umbria e/o dai Servizi sanitari Locali;

CONSIFERATO che i luoghi in cui le zanzare depongono le uova e dove si sviluppano le larve sono costituiti da qualsiasi sito nel quale è presente acqua stagnante;

al fine di assicurare **“ Misure preventive contro le zanzare – Aedes albopictus e Culex pipiens – e nei confronti delle malattie infettive trasmesse da tali vettori “**

**ORDINA**

Nel periodo compreso tra il primo del mese di Giugno 2020 ed il 31 del mese di ottobre 2020

**1. A tutti i cittadini: soggetti pubblici, amministratori condominiali, società che gestiscono le aree di centri commerciali, artigianali, industriali ed in generale a tutti coloro che abbiano la effettiva disponibilità di aree aperte e/o di edifici destinati ad abitazione e ad altri usi e/o che abbiano la effettiva disponibilità di aree strutturate con sistemi di raccolta delle acque meteoriche di:**

a. non abbandonare definitivamente o temporaneamente negli spazi pubblici e privati, compresi terrazzi e balconi, contenitori di qualsiasi natura e dimensione - barattoli, secchi, bidoni, vasche, sottovasi -. nei quali possa raccogliersi acqua piovana ed evitare comunque qualsiasi raccolta d’acqua stagnante anche temporanea;

b. procedere ove si tratti di contenitori non abbandonati bensì sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o l’uso effettivo - annaffiatoi, secchi, sottovasi, bidoni o altro materiale per le attività lavorative – oltre che allo svuotamento dell'acqua in essi contenuta, alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia; diversamente procedere al loro allontanamento ovvero ad una loro idonea chiusura; non si applicano tali prescrizioni alle ovitrappole (trappole per la cattura di uova di zanzara tigre) inserite nel sistema di monitoraggio dell’infestazione, ove la procedura preveda l'utilizzo di prodotti contro le larve di zanzare;

c. effettuare la pulizia dei tombini prima dell’avvio dei cicli di trattamento;

1. nei cimiteri: nel caso di utilizzo di fiori finti, i vasi detenuti all'aperto devono essere forati sul fondo oppure devono essere riempiti con sabbia, al fine di impedire il ristagno di acqua; inoltre tutti i contenitori utilizzati devono essere sistemati in modo da evitare la formazione di raccolte di acqua in caso di pioggia; non devono essere utilizzati sottovasi.

e. tenere sgombri i cortili, i giardini e le aree aperte da erbacce, sterpi e rifiuti di ogni genere e sistemarli in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;

f. provvedere nei terreni scoperti dei centri abitati e nelle aree ad essi confinanti incolte o improduttive, al taglio periodico dell’erba;

g. non utilizzare pneumatici come zavorre per teli plastici o per altra funzione che richieda la loro esposizione all’aperto;

h. prosciugare completamente le piscine non in esercizio e le fontane; in alternativa eseguirvi adeguati trattamenti larvicidi oppure immettervi pesci larvivori, tipo pesci rossi, che si nutrono delle larve di zanzara; qualora le piscine vengano ricoperte con teli è necessario svuotare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica l’acqua su di essi eventualmente accumulatasi;

i. verificare che le grondaie non siano otturate per evitare ristagni d’acqua ed assicurare lo stato di efficienza degli impianti idrici dei fabbricati, dei locali annessi e degli spazi di pertinenza, onde evitare raccolte di acqua stagnante anche temporanee;

l. convogliare in appositi apparati di scarico la condensa prodotta dagli impianti di climatizzazione degli edifici;

m. evitare la formazione di raccolte di acque anche in luoghi poco accessibili o nascosti quali sotterranei, cantine, intercapedini, vespai.

n. trattare tutte le canalizzazioni delle acque meteoriche - tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque piovane - ed altre raccolte di acqua non rimovibili, presenti negli spazi di proprietà private o nelle corti delle strutture di pertinenza, ricorrendo a prodotti contro le larve di zanzara, registrati e regolarmente autorizzati dal Ministero della Sanità per tale uso; la periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto utilizzato, secondo le indicazioni riportate in etichetta; indipendentemente dalla periodicità il trattamento deve essere effettuato entro 5 giorni da ogni consistente precipitazione atmosferica; il trattamento contro le larve di zanzara può essere eseguito direttamente da parte degli stessi proprietari o utilizzatori degli spazi privati oppure avvalendosi di imprese di disinfestazione regolarmente registrate alla Camera di Commercio per lo svolgimento dei Servizi di Disinfestazione con relativo Responsabile Tecnico; dovrà essere conservata la documentazione attestante l’avvenuto trattamento qualora effettuato da Ditte specializzate ovvero il documento di acquisto dei prodotti utilizzati autonomamente.

**2. Agli amministratori di condomini, di**

COMUNICARE entro il 30 di aprile del corrente anno rispettivamente: 1 al Comune di Preci (Pg), Ufficio Tecnico pec: comune.preci@postacert.umbria.it, oppure tramite fax 0743/937827; 2 al Dipartimento di Prevenzione della Azienda USL Umbria 2 – Struttura Complessa di Igiene e Sanità Pubblica, Servizio Controllo Organismi Infestanti tramite pec aslumbria2@postacert.umbria.it oppure tramite fax 0743/210706; l’elenco dei condomini da loro amministrati per i quali sia stato necessario attivare un programma di disinfestazione contro le larve di zanzare; la modalità organizzativa, la tipologia e la cadenza dei trattamenti attuati, il prodotto impiegato; i provvedimenti complessivamente intrapresi per il rispetto da parte dei condomini delle indicazioni contenute nella presente ordinanza anche tramite la informativa ai condomini dei punti di pertinenza o se del caso del testo integrale della stessa Ordinanza.

3. Ai soggetti pubblici e privati gestori, responsabili o che comunque ne abbiano la effettiva disponibilità di scarpate ferroviarie, scarpate e cigli stradali, corsi d’acqua, aree incolte ed aree dismesse, di:

a. curare la manutenzione dei corsi d'acqua onde impedire ostacoli al deflusso delle acque stesse e la conseguente formazione di ristagni;

b. mantenere le aree libere da sterpaglie, rifiuti o altri materiali che possano favorire il formarsi di raccolte di acqua stagnante;

c. eseguire le indicazioni di cui al punto 1. della presente Ordinanza.

4. Ai conduttori di orti, di:

a. seguire l’annaffiatura diretta, tramite pompa o con un contenitore da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l’uso;

b. sistemare tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d’acqua in caso di pioggia;

c. chiudere stabilmente con coperchi a tenuta ermetica gli eventuali serbatoi d’acqua (fusti, bidoni, altro); in alternativa procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera a maglie molto fitte e ben fissata;

d. sistemare tutti i contenitori utilizzati saltuariamente (es. piccoli annaffiatoi o simili) in modo da evitare la formazione di raccolte d’acqua in caso di pioggia;

e. seguire le indicazioni di cui al **punto** **1.**

**5. Ai gestori di depositi anche temporanei di pneumatici per attività di riparazione generazione e vendita e ai detentori di pneumatici in generale, di**

1. stoccare i pneumatici dopo averli svuotati di eventuali raccolte d’acqua al loro interno, al coperto o in container dotati di coperchio o, se all’aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo tale da evitare raccolte d’acqua sui teli stessi.
2. svuotare i copertoni da eventuali residui di acqua accidentalmente rimasta al loro interno, prima di consegnarli alle imprese di smaltimento , rigenerazione o commercializzazione
3. provvedere nel caso di impossibilità di procedere alla idonea copertura dei pneumatici, alla disinfestazione dei potenziali focolai larvali ogni 15 giorni.
4. **comunicare**, in questo caso ( impossibilità di procedere ad idonea copertura dei pneumatici ), almeno 5 giorni prima dell’intervento, la data del trattamento di disinfestazione, nonché il tipo di sostanza utilizzata rispettivamente: **1 al Comune di Preci (Pg), Ufficio Tecnico pec:** **comune.preci@postacert.umbria.it****, oppure tramite fax 0743/937827; 2 al Dipartimento di Prevenzione della Azienda USL Umbria 2 – Struttura Complessa di Igiene e Sanità Pubblica, Servizio Controllo Organismi Infestanti tramite pec** **aslumbria2@postacert.umbria.it** **oppure tramite fax 0743/210706;**
5. seguire le indicazioni di cui al **punto 1**.

**6. Ai proprietari e responsabili o ai soggetti che comunque ne abbiano l’effettiva disponibilità di depositi e attività industriali, artigianali e commerciali. di:**

a. adottare tutti i provvedimenti efficaci a evitare che i materiali permettano il formarsi di raccolte d’acqua, quali a esempio lo stoccaggio dei materiali al coperto, oppure la loro sistemazione all’aperto ma con copertura tramite telo impermeabile fissato e ben teso onde impedire raccolte d’acqua in pieghe e avvallamenti.

b. provvedere nei riguardi dei materiali stoccati all’aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, alla disinfestazione dei potenziali focolai larvali;

c. seguire le indicazioni di cui al **punto 1.**

**7. Ai responsabili di qualsiasi cantiere, di:**

1. evitare raccolte di acqua in aree di scavo, bidoni e altri contenitori. Qualora l’attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi debbono essere dotati di copertura ermetica, in alternativa procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera a maglie molto fitte e ben fissata oppure vanno svuotati completamente con periodicità non superiore ai 5 giorni:
2. sistemare i materiali necessari all’attività e quelli di risulta in modo da evitare raccolte di acqua;
3. provvedere nei riguardi dei materiali stoccati all’aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra alla disinfestazione periodica dei potenziali focolai larvali;
4. provvedere in caso di sospensione dell’attività del cantiere, alla sistemazione del suolo e di tutti i materiali presenti in modo da evitare raccolte di acque meteoriche;
5. seguire le indicazioni di cui al **punto 1.**

**8. Ai proprietari, gestori e conduttori di vivai, serre, depositi di piante e fiori, aziende agricole, di:**

a. eseguire l’annaffiatura in maniera da evitare ogni raccolta d’acqua; in caso di annaffiatura manuale, il contenitore deve essere riempito di volta in volta e svuotato completamente dopo l’uso;

b. sistemare tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d’acqua in caso di pioggia;

c. chiudere stabilmente con coperchi gli eventuali serbatoi d’acqua;

1. eseguire adeguate verifiche ed eventuali trattamenti con prodotti larvicidi nei contenitori di piante e fiori destinati alla coltivazione ed alla commercializzazione;
2. seguire le indicazioni di cui al **punto 1.**

9. Ai proprietari e/o gestori di attività agricole e/o chiunque abbia la effettiva disponibilità di bacini per il deposito di acqua di:

1. curare il perfetto stato di efficienza di tutti gli impianti idrici allo scopo di evitare raccolte anche temporanee di acqua stagnante;
2. effettuare idoneo trattamento larvicida dei bacini per il deposito di acqua alle dosi riportate in etichetta in ragione dei volumi di acqua trattati e con le modalità e frequenze indicate; oppure introdurre negli specchi di acqua una popolazione di pesci larvivori in numero sufficiente a garantire l’abbattimento delle larve di zanzara in ragione dei volumi di acqua presenti;
3. trattare con prodotti larvicidi oltre che pozzetti, scarichi pluviali e tombini in genere, scoline, fossi irrigui e raccolte di acqua similari, seguendo le indicazioni di cui al **punto 1.**

**10. Ai proprietari e responsabili di attività di rottamazione ed in genere di stoccaggio di materiali di recupero e di smaltimento dei rifiuti di:**

a. adottare tutti i provvedimenti efficaci ad evitare che i materiali permettano il formarsi di raccolte di acqua; in particolare i gestori di rifiuti devono: stoccare i cassonetti, dopo averli svuotati di eventuali raccolte di acqua al loro interno, al coperto o in containers dotati di coperchio o, se all'aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo da evitare raccolte di acqua sugli stessi; svuotare i cassonetti da eventuali residui di acqua accidentalmente rimasta al loro interno, prima di consegnarli alle imprese di smaltimento, di riparazione o di commercializzazione;

b. assicurare nelle situazioni in cui non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, adeguati trattamenti di disinfestazione dei focolai larvali, da praticare ogni 15 giorni;

c. seguire le indicazioni di cui al **punto 1.**

**11. A chiunque gestisca aziende zootecniche o detenga animali da allevamento con particolare riferimento ad allevamenti di equini e allevamenti avicoli di :**

1. curare il perfetto stato di efficienza di tutti gli impianti idrici allo scopo di evitare raccolte anche temporanee di acqua stagnante;
2. evitare in particolare la proliferazione di larve di zanzare negli abbeveratoi provvedendo al loro completo svuotamento al massimo ogni tre giorni;
3. trattare con prodotti larvicidi oltre che pozzetti, scarichi pluviali e tombini in genere, scoline, fossi irrigui e raccolte di acqua similari, seguendo le indicazioni di cui al **punto 1.**

**12. A tutte le categorie sopracitate, fatti salvi gli obblighi di disinfestazione periodica contro le larve di zanzara sopra richiamati, di:**

1. **effettuare interventi contro le forme adulte, negli spazi privati solo in via straordinaria,** qualora nelle aree di rispettiva pertinenza si riscontri una eccessiva presenza di insetti adulti, e comunque siano stati intrapresi tutti i provvedimenti di cui al **punto 1.** I trattamenti dovranno essere mirati ai luoghi abituali di sosta della zanzara adulta, eseguiti con attrezzatura idonea a minimizzare la deriva dei prodotti utilizzati; nei modi previsti dalle norme; attenendosi strettamente a tutte le indicazioni contenute nella etichetta del prodotto insetticida oltre che della scheda di sicurezza¸ampliamente pubblicizzati previa affissione di un adeguato numero di cartelli di avviso;
2. **COMUNICARE, nei casi in cui si renda strettamente necessario effettuare un trattamento conto le forme adulte di zanzara e nel rispetto delle indicazioni di cui alla lettera A, almeno 5 giorni prima dell’intervento:** la data del trattamento, il tipo di sostanza utilizzata; una sintetica relazione in merito alle modalità di esecuzione del trattamento, rispettivamente a:  **1 al Comune di Preci (Pg), Ufficio Tecnico pec:** **comune.preci@postacert.umbria.it****, oppure tramite fax 0743/937827; 2 al Dipartimento di Prevenzione della Azienda USL Umbria 2 – Struttura Complessa di Igiene e Sanità Pubblica, Servizio Controllo Organismi Infestanti tramite pec** **aslumbria2@postacert.umbria.it** **oppure tramite fax 0743/210706;**

Nel caso di operazioni di disinfestazione adulticida, **come fortemente consigliato,** siano effettuate da personale professionalmente competente, la comunicazione potrà essere compilata e trasmessa agli indirizzi di cui sopra dall’incaricato della Ditta che effettua il trattamento.

la Ditta ovvero il proprietario dello spazio privato deve pianificare l’intervento ed effettuare i trattamenti nel rispetto delle prescrizioni e delle modalità di esecuzione regolamentate per legge; si raccomanda in merito di seguire le indicazioni tecniche riportate nelle “**Linee Guida per il corretto trattamento adulticida contro le zanzare anno 2019/29020”** consultabili sul sito internet www.zanzaratigreonline.it; gli utilizzatori di prodotti insetticidi sono tenuti a leggere e ad attenersi a quanto riportato nell’etichetta del prodotto; tutti i prodotti presenti nel mercato italiano per poter essere utilizzati e venduti devono essere autorizzati dal Ministero della Salute e pertanto riportano la dicitura Autorizzazione Ministero della Salute n. – Prodotto Biocida o Presidio Medico Chirurgico;

**Con riferimento ai criteri tecnici per un corretto trattamento adulticida, dopo aver intrapreso tutti i provvedimenti di cui al punto 1., e avere progettato l’intervento seguendo le indicazioni delle “Linee Guida” sopra citate prima di procedere alla irrorazione dei prodotti,si raccomanda di prestare particolare attenzione ai seguenti aspetti:**

1. effettuare i trattamenti nelle ore crepuscolari – notturne o nelle prime ore del mattino;
2. effettuare i trattamenti preferibilmente con prodotti a base di piretrine naturali e comunque privilegiando quelli a più bassa tossicità per l’uomo e per l’ambiente:
3. non effettuare trattamenti adulticidi con effetto residuale a barriera;
4. evitare che persone o animali vengano a contatto con l’insetticida irrorato allontanandoli e mettendoli al riparo dalle zone del trattamento prima di iniziare la irrorazione;
5. accertarsi della avvenuta chiusura di porte e finestre e che all’esterno delle abitazioni non siano mantenuti ad asciugare indumenti e biancheria;
6. non direzionare la nube irrorata su alberi da frutta e non irrorare qualunque essenza floreale erbacea o arbustiva ed arborea durante il periodo di fioritura, dalla schiusa dei petali alla caduta degli stessi, nonché sulle piante che producono melata;
7. in presenza di apiari nell’area che si intende trattare o nelle aree limitrofe alla stessa entro una fascia di rispetto di almeno 300 mt l’apicoltore deve essere avvisato con congruo anticipo, in modo che possa provvedere a preservarle con le modalità che riterrà più opportune;
8. nel caso in cui possano essere irrorati anche giardini con arredi e suppellettili e aree giochi presenti nel giardino o nella corte di pertinenza, è necessario coprire con idonei teli impermeabili tali strutture, giochi e arredi presenti all’esterno, oppure lavarli accuratamente dopo gli interventi prima di renderli fruibili;
9. non irrorare laghetti, vasche o fontane contenenti pesci o che servano da abbeveratorio per animali di ogni genere, oppure provvedere alla loro copertura con appositi teli impermeabili prima dell’inizio dell’intervento o svuotarle temporaneamente mettendo al riparo gli stessi pesci;
10. evitare la presenza prolungata di persone e animali domestici nell’area trattata per almeno 2 giorni dalla irrorazione;
11. accertarsi che nell’area non vi siano piante destinate al consumo umano o animale; se nell’area sono presenti ortaggi e colture si dovrà provvedere a proteggerle ricoprendole prima dei trattamenti in modo adeguato con idonei teli impermeabili e successivamente a lavarli accuratamente prima del loro consumo;
12. tutelare le persone appartenenti a “gruppi sensibili” se l’area che richiede l’intervento di disinfestazione confinante con aree aperte utilizzate da gruppi sensibili di popolazione (neoanti, bambini, donne in gravidanza, anziani, malati cronici….) è necessario mantenere una adeguata fascia di rispetto del confine dell’area;
13. apporre almeno 5 giorni prima del trattamento un numero adeguato di cartelli di avviso riportanti: nome commerciale, principio attivo e numero di autorizzazione del Ministero della Salute del prodotto utilizzato (etichettato come Prodotto Biocida oppure Presidio Medico Chirurgico), la data e la durata del trattamento, gli elementi identificativi del responsabile del trattamento, l’indicazione del pericolo per la presenza del veleno ed il relativo antidoto: quanto altro si renda necessario segnalare per la sicurezza delle persone, degli animali e dell’ambiente ed al fine di garantire la massima trasparenza ed informazione alla popolazione interessata;
14. attenersi strettamente a tutte le indicazioni riportate nella etichetta oltre che nella scheda di sicurezza de prodotto utilizzato.

**C.** consentire l’accesso alle aree private ed alle aree recintate al personale incaricato delle attività di controllo, riconoscibile per la divisa e/o per l’apposito tesserino

**AVVERTE**

La responsabilità delle inadempienze alla presente ordinanza è attribuita a coloro che risultano avere titolo per disporre legittimamente del sito in cui le inadempienze saranno riscontrate.

La mancata osservanza di tali disposizioni è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad euro € 500,00.

Gli interventi di disinfestazione obbligatori, non eseguiti dai trasgressori, verranno effettuati d’ufficio con l’addebito della spesa a carico degli inadempienti;

**DISPONE INOLTRE**

L’attività di vigilanza e controllo sull’esecuzione del presente provvedimento e per l’applicazione delle sanzioni ai trasgressori è demandata alle Forze dell’Ordine, al Personale Ispettivo dei competenti Servizi del Dipartimento di Prevenzione della Azienda USL Umbria n 2 - nonché ad ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti.

La vigilanza si esercita tramite sopralluoghi, volti a verificare la presenza di raccolte di acqua costituenti focolai larvali non adeguatamente gestite, ovvero esibendo da parte dei soggetti privati e pubblici interessati dalla presente ordinanza: la documentazione di acquisto dei prodotti utilizzati; oppure il prodotto medesimo non scaduto; ovvero l'attestato di avvenuta bonifica rilasciato da Ditta Specializzata.

**In presenza di casi sospetti od accertati di Dengue, Chikungunja, Zika, West Nile e di altre malattie infettive trasmissibili dalle zanzare** oppure in presenza di situazioni di infestazioni localizzate di particolare persistenza, con associati rischi sanitari, in particolare nelle aree circostanti siti sensibili quali ospedali, strutture per anziani o altre strutture simili, **si renderà necessario effettuare trattamenti contro le forme adulte, contro le larve o interventi di rimozione dei focolai larvali in aree pubbliche e private,** provvedendo se necessario con separate ed ulteriori ordinanze contingibili ed urgenti volte ad ingiungere la effettuazione di detti trattamenti nei confronti di destinatari specificatamente individuati.

**Che la presente Ordinanza sia**

notificata nelle forme di Legge a:

-Personale ispettivo del Dipartimento di Prevenzione della AUSL n.2, Servizio Controllo Organismi Infestanti-Vigilanza attività D.D.D. di Spoleto

Trasmessa tramite PEC, per conoscenza e per quanto di rispettiva competenza:

- Alle Associazioni Economiche di Categoria

- Ai Soggetti Pubblici che si occupano della manutenzione della rete fognaria, delle canalizzazioni delle acque meteoriche e della manutenzione idraulica dei corsi d’acqua

- Agli Enti che gestiscono o ai quali è demandata la gestione di Aree/Strutture Pubbliche presenti nel territorio Parcheggi, Parchi, Istituti Scolastici, altro.-

Adeguatamente pubblicizzata tramite: pubblicazione sul sito internet del Comune; pubblici avvisi, comunicati stampa; affissione di manifesti; nonché ogni altro mezzo ritenuto necessario ed opportuno per la sua divulgazione.

Copia del presente atto può essere richiesta presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Preci

Copia della presente Ordinanza verrà notificata nelle forme di Legge a:

-Comando Stazione Carabinieri - Preci

**-Ministero della Salute – Direzione Generale delle Prevenzione Sanitaria – Ufficio V – Prevenzione delle malattie trasmissibili e profilassi internazionale**

**-ANCI Segretario Generale**

-Corpo Forestale dello Stato – Comando Stazione di Norcia

-Corpo Forestale dello Stato – Coordinamento Territoriale per l’Ambiente per il Parco Nazionale dei Monti Sibillini-Visso (Mc)

-Corpo di Polizia Provinciale di Perugia

Dalla Residenza Comunale, lì 27.05.2020

 IL SINDACO

 F.to Messi Massimo